

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 12/11/2025

FATTO

1. Nell'atto introduttivo parte ricorrente afferma di aver emesso tre assegni scoperti, ma tutti sono stati saldati entro il termine di legge di 60 giorni dallo scadere del termine di presentazione: si tratta dell'assegno n. ***369 di 392,84 € emesso il 23/11/2020 e saldato il 03/12/2020; dell'assegno n. ***370 di 2.000,00 € emesso il 12/02/2021 e saldato il 03/12/2020; e dell'assegno n. ***692 di 2.800,00 € emesso il 04/12/2023 e saldato il 09/01/2024.

Cionondimeno, l'intermediario ha illegittimamente provveduto alla segnalazione in CAI. Tanto premesso, il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo in CAI, ritenuta illegittima.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario deduce quanto segue. Il ricorrente è titolare di una ditta individuale e detiene un conto corrente presso l'intermediario resistente. Nell'ambito della propria attività imprenditoriale, il ricorrente ha emesso tre assegni bancari scoperti: assegno n. ***130 di 5.940,57 € il 23/09/2020; assegno n. ***369 di 392,84 € il 23/09/2020; assegno n. ***370 di 2.000,00 € il 12/02/2021. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 9 bis, comma 1, della Legge n. 386/1990 come modificato dal decreto legislativo n. 507/1999), l'intermediario ha inviato al ricorrente, a mezzo raccomandate a/r, le lettere di preavviso di revoca di sistema con l'indicazione del termine ultimo entro cui consegnare la prova dell'avvenuto pagamento tardivo per evitare l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI). Non essendo stata fornita evidenza dell'avvenuta regolarizzazione nei 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione, l'intermediario ha provveduto a iscrivere il nominativo del ricorrente nell'archivio CAI e ad inviare al Prefetto di Teramo, in data 31/01/2022, 14/02/2022 e 24/03/2022, le comunicazioni informative ai sensi dell'art. 8 bis legge n. 386/1990. A causa di tali violazioni, è stata emessa il 11/05/2023 un'ordinanza prefettizia di ingiunzione per violazione della normativa in materia di assegni bancari e postali, prevedendo a carico del ricorrente l'applicazione delle prescritte sanzioni pecuniarie e di una sanzione accessoria consistente nel divieto di emettere assegni per un periodo di 12 mesi. Soltanto nel mese di ottobre 2024 sono stati tramessi all'intermediario le quietanze sottoscritte dai creditori. Unitamente, il ricorrente ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni. L'intermediario ha precisato di non poter aderire alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni in CAI poiché le stesse risultavano già estinte per il naturale decorso dei termini. Chiede in via preliminare che venga dichiarata cessata la materia del contendere per la richiesta di cancellazione delle segnalazioni in archivio Centrale di Allarme Interbancaria; nel merito chiede che il ricorso sia rigettato.
3. In sede di repliche parte ricorrente prende atto della cancellazione, ma insiste che il Collegio di pronunci sulla correttezza dell'operato dell'intermediario, per valutare eventuali azioni risarcitorie.
4. Nelle controrepliche il resistente ribadisce quanto già dedotto.

DIRITTO

1. In via preliminare, si osserva che la segnalazione in CAI relativa ad assegni emessi senza provvista e la conseguente revoca di sistema hanno una durata di 6 mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio (art. 9, comma 4, l. 15/12/1990, n. 386). Per tutti gli assegni oggetto della domanda è decorso il termine di 6 mesi dall'effettuazione delle segnalazioni, che sono, quindi, decadute automaticamente. Il perimetro del ricorso riguarda quindi l'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario nella segnalazione in CAI.

2. Nel caso di specie, il ricorrente ha emesso in tempi diversi tre assegni privi di provvista, in relazione ai quali è stato segnalato in CAI dall'intermediario. Afferma che, dato che il pagamento tardivo degli assegni è comunque intervenuto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, non avrebbero dovuto dare luogo ad alcuna segnalazione in CAI e che le segnalazioni debbano essere cancellate.

Non c'è contestazione circa il preavviso di revoca di sistema. In relazione all'assegno scoperto n. ***369 di 392,84 € emesso il 23/11/2020, parte ricorrente produce quietanza del 03/12/2020; in relazione all'assegno scoperto n. ***370 di 2.000,00 € emesso il 12/02/2021, parte ricorrente produce quietanza del 02/03/2021; infine in relazione all'assegno scoperto n. ***692 di 2.800,00 € emesso il 04/12/2023, parte ricorrente produce quietanza del 09/01/2024. L'intermediario si difende con riferimento a tre assegni, solo due dei quali corrispondono a quelli citati dal ricorrente (il n. ***369 e il n. ***370). Circa gli assegni n. ***369 e il n. ***370, l'intermediario precisa di aver ricevuto le quietanze di pagamento solo nell'ottobre 2024, ben oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Quanto all'assegno n. ***692 parte ricorrente non allega né documenta di aver mai trasmesso la quietanza all'intermediario e su tale titolo il resistente nulla deduce.

Nel caso di emissione di assegni senza provvista, il traente è soggetto a sanzioni amministrative e all'iscrizione presso la Centrale Allarme Interbancaria, da cui consegue la revoca di sistema (cfr. art. 2, comma 1, e art. 9, l. 15/12/1990, n. 386). Il traente può evitare queste conseguenze negative se entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto (art. 8, comma 1, l. cit.). In questo caso, deve fornire all'istituto trattario la prova dell'avvenuto pagamento (art. 8, comma 3, l. cit.).

Il pagamento dell'assegno successivamente al decorso del termine di 60 giorni non comporta la cancellazione della segnalazione.

I Collegi territoriali hanno chiarito che il termine di 60 giorni deve essere rispettato non solo per effettuare il pagamento, ma anche per la trasmissione della quietanza al banchiere trattario.

Ciò non sembra essere avvenuto nel caso odierno, in cui per due assegni (n. ***369 e n. ***370) la quietanza è stata trasmessa a distanza di alcuni anni, mentre per il terzo (n. ***692) non risulta dagli atti che sia mai stata trasmessa all'intermediario. Come già affermato da questo Collegio quando "la comunicazione tardiva sia avvenuta successivamente alla segnalazione, non può censurarsi il comportamento della banca trattaria che abbia provveduto alla segnalazione né può ritenersi che la segnalazione sia divenuta a posteriori erronea e la banca debba provvedere alla sua cancellazione" (Collegio di Roma dec. n. 9101/18). La domanda del ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE